

buzione Enpam quota A, si può chiedere un riesame del provvedimento, chiedendo anche la specifica del rigetto.

Scuola

A cura di
Nicola Da Settimo



[2410]

Sì al docente universitario che è socio accomandante

Un docente universitario può ricoprire il ruolo di socio accomandante in una società in accomandita semplice, costituita per la gestione di una farmacia assegnata con il concorso straordinario bandito dal Governo Monti nel 2012?

G.R. - BRESCIA

Il docente universitario, come qualunque altro dipendente statale, non può esercitare attività commerciale e d'impresa. Conseguentemente non può assumere cariche con responsabilità di gestione in società costituite a fini di lucro, fra cui l'assunzione della carica di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (Spa, Srl, Sapa). La partecipazione in qualità di socio a società di persone, inclusa la società in accomandita semplice, è esclusa, salvo i casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa. Pertanto, la carica di socio accomandante, la cui responsabilità è limitata alle quote conferite, non è incompatibile purché sia effettivamente privo di poteri gestori.

[2411]

Il professore sospeso può esercitare attività parziale

Un professore universitario a tempo pieno può, in caso di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, in

seguito a un procedimento disciplinare, svolgere attività libero professionale? Tale attività non risulterebbe consentita in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno, ma solo in caso di opzione per il tempo parziale. Pertanto, qualora, pur in presenza di sospensione, non fosse comunque compatibile l'esercizio dell'attività libero professionale, vorrei conoscere i termini e la decorrenza dell'opzione per il part-time.

E.C. - PORDENONE

La risposta al primo quesito è negativa. Infatti, come spiegato dall'agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (RAL 1004), nel caso analogo di sospensione del rapporto di lavoro dovuta ad aspettativa, lo stesso rapporto, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni. Sulla questione dei termini per l'opzione per il tempo definito, la normativa in vigore prevede che gli interessati presentino domanda entro il 30 aprile di ciascun anno. Quindi la scelta, per i professori già in servizio, va esercitata almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, con domanda indirizzata al rettore. La scelta effettuata obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un anno accademico, come disposto dall'articolo 6, comma 6, della legge 240/10 (anziché un biennio come previsto precedentemente).